



## **Circolare 15/e – 20/4/2005**

Domanda: Un contribuente portatore di handicap acquista un'auto nel 2002 e sceglie di rateizzare la detrazione. Nel 2003, l'auto viene rubata e il contribuente ne acquista un'altra. Pertanto ha diritto alla detrazione in relazione al nuovo acquisto. Chiede di conoscere se possa essere operata la detrazione relativa alle rate residue relative al veicolo rubato?

Risposta: L'art.15, co. 1, lettera c), del Tuir, prevede che in relazione alle spese per l'acquisto di un autoveicolo da parte di un disabile spetta la detrazione d'imposta una sola volta ogni quattro anni, e che tale detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il medesimo articolo precisa che se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, il contribuente possa fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall'assicurazione. La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all'agevolazione precedentemente acquisito. Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente ha scelto la rateazione della detrazione in quattro quote annuali, ben può verificarsi che per alcuni anni usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.

## **tipologia di veicoli ammessi alle agevolazioni**

<i>tabella 1</i>	
<b>si può fruire della detrazione per l'acquisto. senza limiti di cilindrata, dei seguenti:</b>	
<b>motoveicoli</b>	
Motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;	
Motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;	
Motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.	
<b>autoveicoli</b>	
Autovetture destinate al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;(*)	
Autoveicoli per il trasporto promiscuo aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;(*)	
Autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di specifiche attrezzature relative a tale scopo;(*)	
Autocaravan aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente. (*) (1)	
<i>Note:</i> (*) per non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolabili sono solo quelle con l'asterisco (1) per questi veicoli è possibile fruire solo della detrazione IRPEF (quindi non spetta l'IVA agevolata, l'esenzione dal pagamento del bollo e l'esenzione delle imposte di trascrizione per i passaggi di proprietà)	
<b>Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle "minicar" che possono essere condotte senza patente</b>	

## **auto adattata o non adattata**

**Va rilevato innanzitutto che la gravità dell'handicap è il criterio utile per distinguere i soggetti che hanno diritto alle agevolazioni senza necessità di adattamento del veicolo.**

per fruire delle agevolazioni fiscali l'auto può essere non adattata, quando il soggetto è riconosciuto:

- non vedente,
- sordomuto,
- disabile con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento,



**d.** disabile con grave limitazioni alla capacità di deambulazione,

**e.** affetto da pluriamputazioni.

Per quanto attiene la tipologia di riconoscimento utile ai fini del riconoscimento della detrazione, la normativa prevede che il riconoscimento debba essere effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Tuttavia la prassi ha chiarito che nelle ipotesi citate:

- nei punti a) e b) il riconoscimento può essere effettuato oltre che ai sensi della legge sopra citata, anche da altre commissioni <sup>vedi nota</sup>.
- al punto c), il riconoscimento deve essere effettuato solo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 <sup>vedi nota</sup>.
- ai punti d) ed e) il riconoscimento può essere effettuato oltre che ai sensi della legge 104/1992 anche da altre commissioni, l'affermazione è contenuta nella risoluzione 8/e-2007 <sup>vedi nota</sup>.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U. 915/1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interes-

sati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Per i soggetti portatori delle patologie elencate, previste dall'art. 8 della legge 388/2000, non è necessario l'adattamento del veicolo alla guida tuttavia in alcuni casi potrebbe verificarsi la necessità di adattamento alla carrozzeria e/o alla sistemazione interna dell'auto al fine di permettere l'accesso all'interno del veicolo (ad esempio nel caso di pluriamputati).

La presenza di questi adattamenti oltre a non pregiudicare il diritto alla detrazione, permette al contribuente di potere fruire di una più ampia agevolazione fiscale <sup>vedi capitolo adattamenti alla carrozzeria</sup>.

**è sempre necessario l'adattamento dell'auto** per beneficiare della detrazione nel caso in cui il soggetto sia portatore di:

- f.** impedito o ridotte capacità motorie permanenti (art. 8 legge 449/1997). Il riconoscimento deve essere effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, ovvero da altra commissione, <sup>vedi nota</sup>.

L'adattamento del veicolo deve essere funzionale alle limitazioni fisiche del disabile, quindi può essere sugli strumenti necessari alla guida e/o alla carrozzeria e/o alla sistemazione interna del veicolo.

## **CM 46/e – 11/5/2001 ... stralcio**

La coesistenza delle due citate norme (art. 8 L. 449/97 e art. 30 L. 388/2000) impone che si individui la linea distintiva tra le tipologie di handicap indicate nell'art. 8 della Legge n. 449/1997 e quelle introdotte dall'art. 30 della Legge n. 388/2000, onde determinare in relazione a quali categorie di soggetti inabili continua a sussistere la necessità di adattamento del veicolo imposta dalla norma meno recente. A tal proposito, il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della sanità, ha precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art.30 della legge finanziaria è la situazione di handicap grave, definita dall'art.3, co.3, della Legge 5/2/1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della citata legge n. 104/1992.

La medesima commissione deve certificare l'appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni. Anche per tali soggetti, come sopra già chiarito, non si rendono necessari gli adattamenti del veicolo, ai fini della fruizione dei benefici fiscali.

L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti.

Si fa presente, per completezza, che per i soggetti con handicap psichico o mentale, per i quali non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto, la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali è la seguente:

- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'art. 4, Legge 104/1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 8/1980 e 508/88, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla Legge 295/1990."



# assistenza ai disabili

A titolo esemplificativo è stata formulata la seguente tabella in relazione ai requisiti necessari al fine di fruire dell'agevolazione fiscale per l'acquisto dell'auto. Le indicazioni riportate ricalcano la tabella pubblicata nella guida "le agevolazioni per i disabili – aggiornata al 16 aprile 2007" dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna in collaborazione con la regione Emilia Romagna

	<b>Soggetto disabile riconosciuto da:</b>	<b>necessità di adattamento del veicolo e note</b>
Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti che non risultino contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione"	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ certificato di invalidità, rilasciato da una commissione medica pubblica in cui deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità (l'indicazione non è necessaria in caso di patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori)</li> </ul>	<p><b>SI: detrazione ammessa per i soli autoveicoli adattati</b></p> <hr/> <p>Il veicolo deve essere adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Si considera "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione auto-matica) di serie, purché in presenza di prescrizione dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida</p>
non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo) e disabili affetti da sordità congenita o preverbale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica</li> </ul>	<p><b>NO: detrazione ammessa anche per autoveicoli non adattati</b></p> <hr/> <p>Non spettano le agevolazioni sull'acquisto di motocarrozze e motoveicoli. Non è prevista l'esenzione dalle imposte di trascrizione</p>
Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Certificato di handicap, con connotazione di gravità (art. 3, c.3, legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione medica di cui all'art. 4 della Legge 104/1992</li> <li>▶ Certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (Legge 18/1980 e 508/1988) emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla Legge 295/1990</li> </ul>	<p><b>NO: detrazione ammessa anche per autoveicoli non adattati</b></p> <hr/> <p>La circolare 46/e-2001, ripresa dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione, precisa che per fruire delle agevolazioni sono necessari entrambi i certificati. Sono esclusi dalle agevolazioni i disabili intellettivi titolari di sola indennità di frequenza. Le persone con sindrome di Down possono essere dichiarate in situazione di gravità anche dal proprio medico di famiglia previa richiesta corredata dal cariotipo (esame del sangue che descrive l'assetto cromosomico): art. 94 legge 298/2002.</p>
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Certificato di handicap, con connotazione di gravità derivante da patologie (comprese pluriamputazioni) che comportano una grave e permanente limitazione alla capacità di deambulazione (art. 3 c.3 Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione medica di cui all'art. 4 della Legge 104/1992</li> </ul>	<p><b>NO: detrazione ammessa anche per autoveicoli non adattati</b></p> <hr/> <p>Con riferimento ai disabili affetti dalla perdita di entrambi gli arti superiori l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 8/e-2007, ha precisato che possono essere accettati anche certificati rilasciati da una Commissione diversa da quella prevista dalla Legge 104/1992, purché indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti</p>